



**ORDINANZA n. 111, del 16/11/2015 DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

**Oggetto:** ordinanza in materia d'igiene e salute pubblica. Messa in sicurezza del campo nomadi situato nel terreno di proprietà della Città Metropolitana di Napoli e identificato al NCT del Comune di Casoria Fg. 8 p.lla 264, Fg. 5 p.lle 349 e 350.

**Premesso che**

- A seguito di delega di indagine a firma del Sostituto Procuratore dott.ssa Ilaria Corda della Procura della Repubblica di Napoli Nord, i competenti soggetti del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli - Distretto di Nola congiuntamente con i tecnici del Comune di Casoria e dell'Arpac, in data 26.10.2015 si recavano presso il campo nomadi situato nel terreno di proprietà della Città Metropolitana di Napoli e identificato al NCT del Comune di Casoria Fg. 8 p.lla 264, Fg. 5 p.lle 349 e 350, per effettuare il sopralluogo richiesto dal Magistrato;
- effettuati gli accertamenti, veniva redatta la relazione di sopralluogo n. 65/AS/15 sottoscritta dai tecnici dell'Arpac e trasmessa al Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli - Distretto di Nola;
- dalla suddetta relazione risulta acclarato che: *il campo rom in questione, completamente isolato dal contesto urbano è ubicato in Casoria, località Cantariello, al di sotto del cavalcavia che collega la Circumvallazione Esterna di Napoli – Roma. Il terreno ove insiste il campo, di proprietà della Città Metropolitana di Napoli, è identificato al NCT del Comune di Casoria Fg. 8 p.lla 264, Fg. 5 p.lle 349 e 350, ed ha un'estensione di circa 8500 m<sup>2</sup> come risulta dagli atti forniti dalla P.G. All'interno del campo rom sono state riscontrate numerose capanne, realizzate prevalentemente in pannelli in legno e coperte di lamiera ondulate. Tali capanne risultano sprovviste di energia elettrica, di acqua potabile e servizi igienici, determinando una situazione igienico sanitaria a dir poco precaria. Le aree scoperte non risultano pavimentate né si riscontra un sistema di regimentazione delle acque piovane. A ridosso delle capanne, tra la vegetazione, sul suolo e talvolta anche nelle capanne si è accertata la presenza di una notevole quantità di rifiuti costituiti da materiali residuati di diverso genere mischiati tra loro e depositati sottoforma di cumuli in modo indistinto. Nelle aree ispezionate si è riscontrata anche la presenza di residui di abbruciamento. Inoltre si è accertata, in alcuni punti del campo, la presenza sul suolo di manufatti contenenti amianto (M.C.A.). Si rappresenta che i M.C.A. costituiscono concreto pericolo per la salute pubblica per l'inalazione di fibre aerodisperse. Nelle more della rimozione di M.C.A. si prescrive la messa in sicurezza, a cura dei soggetti obbligati dell'area di riscontro adottando le seguenti misure: 1) delimitare ed interdire l'accesso all'area per mezzo di recinzione provvisoria o quantomeno con nastro segnaletico ad alta visibilità; 2) coprire la superficie interessata con teli in polietilene a bassa densità per evitare ulteriori fenomeni di dilavamento e dispersione di fibre nell'aria e nel suolo.*
- Era, inoltre, accertata la presenza sul citato terreno dei seguenti rifiuti:
  - Pneumatici fuori uso, cod. CER 16 01 03, speciali non pericolosi;
  - Materiale da costruzione contenente amianto, codice CER 17 06 05\* speciali pericolosi;
  - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, codice CER 17 09 04 speciali non pericolosi;
  - Carta e cartoni, codice CER 20 01 01, urbani non pericolosi;

- Vetro, codice CER 20 01 02, urbano non pericoloso;
  - Abbigliamento dismesso, codice CER 20 01 10, urbano non pericoloso;
  - Prodotti tessili, codice CER 20 01 11, urbani non pericolosi;
  - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, contenenti componenti pericolosi, codice CER 20 01 35\*, urbani pericolosi;
  - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, contenenti componenti pericolosi, codice CER 20 01 36, urbani non pericolosi;
  - Legno, codice CER 20 01 38, urbano non pericoloso;
  - Plastica, codice CER 20 01 39, urbano non pericolo;
  - Metalli, codice CER 20 01 40, urbani non pericolosi;
  - Rifiuti urbani non differenziati, codice CER 20 03 01 urbani non pericolosi;
  - Rifiuti ingombranti, codice CER 20 03 07, urbani non pericolosi;
- la citata relazione era trasmessa dal Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli - Distretto di Nola al Commissario del Comune di Casoria con nota Pos. n. 1345/15 COM/2015 DIS/NL 826 del 05.11.2015

#### **Ritenuto opportuno**

- provvedere al ripristino delle condizioni igienico sanitarie a tutela della salute pubblica, come da indicazioni contenute nella relazione di sopralluogo n. 65/AS/15 dei tecnici ARPAC

#### **Visti:**

- artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000
- D.Lgs. n. 152/2006.

#### **ORDINA**

Per quanto indicato nelle premesse, al legale rappresentante della Città Metropolitana di Napoli, soggetto obbligato per legge, in quanto proprietario del terreno identificato al NCT del Comune di Casoria Fg. 8 p.la 264, Fg. 5 p.lle 349 e 350 di **ripristinare le condizioni igieniche sanitarie con la messa in sicurezza dell'area del terreno in oggetto** effettuando i seguenti interventi:

- A) delimitare ed interdire l'accesso all'area limitatamente alle zone con presenza dei soli rifiuti definiti pericolosi, per mezzo di recinzione provvisoria o con nastro segnaletico ad alta visibilità;*
- B) coprire la superficie interessata con teli in polietilene a bassa densità per evitare ulteriori fenomeni di dilavamento e dispersione di fibre nell'aria e nel suolo.*
- C) provvedere alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti presenti nel terreno così come prescritto nella relazione di sopralluogo n. 65/AS/15 dei tecnici ARPAC, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.*

#### **INCARICA**

- il Comando di Polizia Municipale affinché ne verifichi l'ottemperanza e ne faccia relazione.

#### **DISPONE CHE**

la presente ordinanza sarà

- inviata: alla Città Metropolitana di Napoli, quale soggetto obbligato per legge;
- esposta all'Albo Pretorio del comune di Casoria per 15 giorni;
- pubblicizzata sul sito internet del comune di Casoria [www.comune.casoria.na.it](http://www.comune.casoria.na.it)
- inviata, altresì,
  - alla Asl Napoli 2 Nord;
  - alla dott.ssa Ilaria Corda presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord;
  - al Corpo di Polizia della Città Metropolitana – Distretto di Nola;
  - al Comando di Polizia Municipale di Casoria;
  - ai Comando dei CC del Comune di Casoria;
  - al Comando di Polizia di Stato di Afragola.

Dispone altresì:

- la costituzione di un tavolo tecnico con il Comune di Casoria finalizzato ad organizzare nei tempi brevi le attività necessarie e di cui alla parte ordinativa.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza, il Comune, oltre ad avviare le dovute azioni nei confronti dei responsabili, provvederà in danno e a totale carico del proprietario del terreno, soggetto obbligato per legge, dando nel contempo comunicazione all’Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l’accertamento di tutte le responsabilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i soli vizi di legittimità.

Casoria 13.11.2015

Il dirigente del Settore VII  
Ambiente e Patrimonio  
Dott. Errico Colucci

Il Commissario Straordinario  
Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio

